

N. 42319/2015 Ruolo Gen.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile

in persona del giudice Laura Centofanti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 42319 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015,
trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 3 dicembre 2020

TRA

srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma,
nato a il
tutti rappresentati e difesi dall'Avv.
ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, in Roma,

-attori

E

s.p.a., con sede in , in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. elettivamente
domiciliata presso lo studio del medesimo, in

- convenuta

nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note di trattazione scritta, redatte per l'udienza del 3 dicembre 2021, riportate in motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, _____ srl, _____ convenivano in giudizio la _____ Spa dinanzi al Tribunale di Roma, per sentir “1) accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha pattuito e/o applicato, sui rapporti di conto corrente descritti in narrativa, tassi usurari, anatocismo, spese e commissioni non dovute; 2) condannare la Banca convenuta in relazione ai rapporti di conto corrente descritti in narrativa, alla restituzione di tutte le somme spettanti alla correntista a causa dell'applicazione di interessi usurari, di anatocismo, spese e commissioni non dovute ... , il tutto in ogni caso oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge; 3) accertare e dichiarare che la Banca convenuta ha pattuito e/o applicato, sui rapporti di mutuo descritti in narrativa, anatocismo e tassi usurari e, per l'effetto, dichiararne la gratuità, con conseguente obbligo per la parte obbligata, di restituire con le rate a scadere, il solo capitale mutuato, all'uopo rideterminando l'ammontare di ciascuna rata nella misura di giustizia; 4) condannare la Banca convenuta, in relazione ai precitati rapporti di mutuo ed in favore della parte mutuataria, alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, per dette causali, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo...anche mediante compensazione con quanto ancora dovuto alla Banca medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1241 se seguenti c.c.; 5) in via subordinata, accertare e dichiarare, con riferimento ai contratti di mutuo descritti in narrativa, l'indeterminatezza degli interessi pattuiti, con conseguente rideterminazione dei medesimi al tasso legale tempo per tempo vigente ex art. 1284 c.c. e con condanna della stessa Banca convenuta alla restituzione dei maggiori importi incassati nella misura che risulterà dovuta all'esito del giudizio; 6) ordinare alla Banca convenuta, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale Rischi sotto la voce “stato del rapporto” quale “contestato”, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare della Banca d'Italia 11 febbraio 1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni; 7) condannare la Banca convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, anche ex art. 2043 c.c. e 185 c.p., in favore della parte attrice, nella misura che verrà ritenuta all'uopo di giustizia, eventualmente anche con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c.; 8) condannare la Banca convenuta al pagamento delle spese ...”.

Premettevano gli attori che la . srl aveva intrattenuto con s.p.a. i rapporti di conto corrente nn. 400381149, 400399201, 650610-91 e 650267-91 e quattro rapporti di mutuo (rep. n. del 2 maggio 2006, il n. del 20 febbraio 1995, il n. del 5 marzo 1998 e il n. dell'11 ottobre 2007) e che in relazione alle obbligazioni assunte dalla società avevano prestato garanzia

Riferivano di avere appreso successivamente, mediante l'ausilio di un esperto contabile, che nei rapporti di conto corrente la Banca avesse effettuato addebiti illegittimi di interessi anatocistici ed usurari ed avesse altresì applicato spese e commissioni non convenute in contratto; del pari, che nei contratti di mutuo fossero stati convenuti ed applicati interessi anatocistici ed usurari e fosse stata prevista una misura degli interessi indeterminata; chiedeva, pertanto, che accertate le circostanze dedotte fossero accolte le conclusioni formulate.

Si costituiva s.p.a., eccependo in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva delle parti in relazione alla proposta domanda di ripetizione.

Nel merito, precisava di avere intrattenuto con la s.r.l. i rapporti di conto corrente n. 400381149 (già 9791/39) e n. 400399201 (già n. 1049194) e i conti anticipi nn. 65061091 e n. 65026791; con riferimento ai rapporti di conto corrente, deduceva che gli attori avessero formulato le loro deduzioni senza fornire alcun riscontro di fondatezza delle stesse, omettendo di produrre in atti anche solo i contratti costitutivi dei rapporti ed anche gli estratti relativi allo svolgimento dei medesimi. In ogni caso, contestava la fondatezza delle doglianze degli attori in ordine alla legittimità della condotta della Banca e sosteneva l'inattendibilità delle valutazioni espresse dagli esperti contabili incaricati dagli attori, i cui elaborati era stati prodotto in atti. Eccepiva, poi, la prescrizione della pretesa degli attori avente ad oggetto la restituzione delle somme versate sui conti con funzione solutoria.

Con riferimento ai contratti di mutuo, contestava l'eccezione di nullità delle clausole di essi aventi ad oggetto la misura degli interessi dovuti formulata sul presupposto dell'indeterminatezza di esse; negava che dalla previsione nei contratti dell'ammortamento dei finanziamenti secondo il metodo "alla francese" potessero essere derivati effetti anatocistici ed anche che fossero stati in essi convenuti interessi usurari.

Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “ *in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire degli attori-garanti*

con riferimento alla domanda di ripetizione di indebitato per i motivi esposti in narrativa; nel merito: rigettare tutte le domande proposte dalla Srl e dai Signori

con atto di citazione, notificato in data 25 giugno 2015, in quanto infondate in fatto e diritto e prescritte per i motivi di cui in narrativa; nella denegata ipotesi in cui

le domande attrici dovessero trovare accoglimento, anche parziale, si eccipisce la compensazione tra quanto eventualmente dovuto dalla esponente con quanto risulterà dovuto dalla Srl alla S.p.A. alla data di cui agli estratti conti prodotti dalla attrice. ... Con vittoria di spese ...”.

Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica di natura contabile.

Le parti precisavano le conclusioni dapprima all’udienza del 20 febbraio 2019, nella quale la causa era trattenuta in decisione e successivamente a seguito della rimessione del processo sul ruolo, per un’integrazione della Consulenza contabile, all’udienza del 3 dicembre 2020, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell’art. 221 D.L. 34/20, conv. in L. 77/20: la parte attrice precisava definitivamente le conclusioni come segue: *“Parte attrice, quindi, chiede che la causa venga decisa accertando che, a fronte dei saldi banca, i saldi legittimi dei rapporti di conto corrente controversi vengano rideterminati riconoscendo almeno una differenza complessiva, in favore della parte attrice, pari ad euro 570.973,32 (cfr. tabella pag. 63 relazione CTU del 6 luglio 2020), ovvero che i saldi medesimi vengano rideterminati in quella diversa misura ritenuta di giustizia, all’esito del processo”*; la parte convenuta ribadiva le conclusioni già proposte. All’esito la causa era trattenuta in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.

In via preliminare, sebbene sia fondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva delle parti attrici , in relazione alla domanda di ripetizione formulata dai medesimi unitamente alla nei confronti dell’Istituto di credito, non essendo stato operato alcun versamento da parte loro nei confronti della convenuta, si reputa, in ogni caso sussistente la legittimazione attiva delle stesse parti ed anche il loro interesse alla proposizione dell’azione, con riferimento alle domande di accertamento dei saldi dei rapporti garantiti, avendo entrambe prestato garanzia in relazione alle obbligazioni assunte dalla società nei confronti della Banca.

Né la legittimazione degli attori può essere esclusa in ragione della natura autonoma delle garanzie dai medesimi prestate, quest’ultima desumibile dall’assunzione dell’obbligo di adempiere al pagamento nei confronti della Banca a prima richiesta scritta ed anche in caso di opposizione del debitore, giacché nell’atto introduttivo del giudizio è stata eccipita anche l’usurarietà delle condizioni convenute nei contratti, e pertanto la violazione di norme imperative,

che è opponibile anche da parte del garante autonomo (si vedano *ex multis* Cass. S.U. 3947/2010 e Cass. 371/2018).

Nel merito le domande formulate dalle parti attrici sono parzialmente fondate e meritano, pertanto, accoglimento, nei limiti che di seguito si espongono.

Va rilevato che la convenuta ha eccepito il difetto di prova da parte degli attori delle circostanze dedotte a fondamento delle domande proposte in relazione ai rapporti di conto corrente: segnatamente ha rilevato che la parte attrice non avesse depositato i contratti costitutivi dei rapporti, né gli estratti completi dei conti dai quali desumere lo svolgimento di essi.

Sul punto, si rileva che gli attori hanno documentato la circostanza di avere inoltrato alla convenuta istanza di rilascio di copia dei contratti e degli estratti conto, ai sensi dell'art. 119 T.U.B. (a nulla rilevando la circostanza che l'istanza fosse stata inviata alla Banca in concomitanza con l'introduzione del giudizio) e che la Banca avesse omesso di fornire tempestivo riscontro alla stessa; ne discende che gli attori non fossero stati posti in condizione di assolvere all'onere probatorio sui medesimi incumbenti. D'altra parte, l'Istituto di credito ha omesso di produrre i documenti dei quali gli attori avevano richiesto il rilascio di copia anche nel corso nel presente procedimento, allegando – si ritiene del tutto infondatamente, dato che il limite del decennio è riferito alla conservazione dei documenti inerenti alle singole operazioni – che non fosse tenuta a conservare i documenti contrattuali anteriori di un decennio alla data di proposizione dell'istanza.

Alla luce delle allegazioni e produzioni della parte attrice, si è pertanto ritenuto di dover disporre consulenza tecnico-contabile ai fini della ricostruzione dei saldi dei rapporti intercorsi tra la

e la Banca, in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato in secondo il quale *“In materia di conto corrente bancario il cliente, il quale agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, è tenuto a fornire la prova dei movimenti del conto, tuttavia, qualora limiti l'adempimento ad alcuni aspetti temporali dell'intero andamento del rapporto, il giudice può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare disponendo una consulenza contabile”* (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, Ordinanza n. 31187 del 03/12/2018).

Nel conferire l'incarico al Consulente si sono delineati i criteri ai quali il medesimo dovesse attenersi: segnatamente, in primo luogo si è chiesto al CTU di ricostruire lo svolgimento dei rapporti sulla base dei documenti disponibili, previa verifica della documentazione contrattuale rinvenibile in atti e per i rapporti in cui risultasse mancante la documentazione contrattuale, in forza del disposto dell'art. 117 T.U.B., con espunzione di tutti gli addebiti effettuati in costanza di rapporto a titolo di interessi, spese, commissioni e capitalizzazione, calcolando sulle somme, sia a credito sia a debito, i soli interessi al tasso legale dalla data di inizio dei rapporti; invece, per i

rapporti in cui fosse presente la documentazione contrattuale verificando che gli addebiti fossero stati operati dalla Banca in conformità con i criteri indicati nel quesito formulato nell'ordinanza depositata in data 18 novembre 2019, al cui contenuto si rimanda.

In esecuzione dell'incarico conferitogli, il Consulente, per il rapporto di conto corrente n. 400381149 (già n. 979139), ha verificato: che non si potesse stabilire l'esatta data di apertura di esso, segnalando che essa fosse necessariamente antecedente al 30 settembre 1991, data del primo estratto disponibile, recante un saldo iniziale pari a lire 21.633.993; che il rapporto risultasse estinto alla data del 25 gennaio 2010, con il trasferimento a sofferenza del saldo debitore pari ad euro 116.878,13; che l'unico contratto rinvenibile in atti in relazione a tale rapporto fosse quello recante la data del 30 giugno 2003; che non fossero stati prodotti neppure i contratti di apertura di credito in conto corrente, nonostante dall'esame della documentazione contabile potesse evincersi che fosse stata concessa in favore della società correntista nel corso del rapporto; che l'unico documento presente in atti fosse una lettera di comunicazione di concessione di linee di credito recante la data del 24/02/2006 dalla quale risultava un affidamento su tale conto fino all'importo di euro 129.000. Ha poi riferito dell'incompletezza degli estratti conto, indicando i periodi non documentati. Dall'analisi dello svolgimento del rapporto ha poi desunto che si trattasse di conto ordinario sul quale cui risultavano concessi affidamenti per apertura di credito in conto corrente nonché affidamenti per anticipazione su crediti, questi ultimi gestiti attraverso due distinti conti correnti anticipi ad esso collegati, n. 650267-91 e n. 650610-91.

In relazione al conto corrente n. 400399201 (già n. 1049194), il CTU ha riferito che esso risultasse aperto in data 04/06/2008, avendo rinvenuto in atti il contratto costitutivo del rapporto; non ha potuto individuare, invece, la data di estinzione di esso, avendo reperito tra i documenti acquisiti quale ultimo estratto disponibile quello alla data del 31/12/2009, recante un saldo debitore pari a - 506.472,69. Sebbene non abbia riscontrato la presenza in atti di altri documenti contrattuali, ha però segnalato che, dall'analisi della documentazione contabile, risultasse esistente un affidamento per elasticità di cassa di € 463.000,00; quanto agli estratti, ha riferito che lo svolgimento del rapporto fosse documentato solo relativamente al 2009 e che il saldo debitore esistente alla data del 01/01/2009 (prima data disponibile) fosse pari ad euro - 463.008,00. Ha altresì riferito che dall'analisi contabile fosse emerso un rapporto di conto corrente ordinario con concessione di un affidamento per apertura di credito.

In merito al conto corrente n. 650610-91, il CTU ha potuto ricostruire l'apertura di esso in data 18 dicembre 1998 e l'estinzione in data 06/06/2008; non ha tuttavia riscontrato in atti alcun contratto di apertura del conto corrente né contratti di affidamento che pure, dall'esame della documentazione contabile, risultavano essere stati concessi in favore della società correntista nel

corso del rapporto. Anche in relazione a tale conto il CTU ha riscontrato la presenza in atti di una lettera di comunicazione di concessione di linee di credito datata 24/02/2006, dalla quale risultava un affidamento per anticipi su crediti maturati per un importo di € 413.000,00. Ha poi potuto riscontrare la presenza in atti della documentazione contabile dello svolgimento del rapporto (costituita da estratti conto analitici, estratti conto scalari e dettaglio conteggi competenze dall'apertura del 18/12/1998 alla chiusura del 06/06/2008). Ha riferito, infine, che l'analisi del rapporto avesse evidenziato che si trattasse di conto anticipi su fatture collegato al conto ordinario n. 400381149.

In ultimo, in relazione al conto corrente n. 650267-91, ha verificato che esso fosse stato aperto in data 7/10/1997 ed estinto in data 06/06/2008; ha riferito di non avere rinvenuto in atti il contratto costitutivo del rapporto, né contratti di affidamento, sebbene anche in questo caso concesso, mentre l'unico documento reperito fosse costituito da una lettera di comunicazione di concessione di linee di credito datata 24/02/2006, dalla quale poteva desumersi la concessione di un affidamento per anticipi su crediti maturandi per un importo di € 50.000,00. Quanto alla documentazione del rapporto, il CTU ha riferito della produzione in atti degli estratti conto analitici, estratti conto scalari e dettaglio conteggi competenze dall'apertura del 07/10/1997 alla chiusura del 06/06/2008. Ha poi evidenziato che dall'analisi fosse emerso si trattasse di conto anticipi su fatture, collegato al conto ordinario n. 400381149.

Operata la ricognizione della documentazione disponibile, il CTU ha poi dato corso alla ricostruzione contabile dei rapporti sulla base dei criteri indicati nel quesito; tenuto conto del fatto che per tutti i conti correnti, salvo che per il conto n. n. 400399201, non fosse rinvenibile il contratto costitutivo del rapporto, la ricostruzione dell'intera movimentazione del conto è stata operata, in relazione al primo periodo di svolgimento di essi, sulla base degli estratti conto disponibili e mediante ricomputo del saldo finale, con espunzione di tutti gli addebiti e tutti gli accrediti a titolo di interessi, commissioni, spese e capitalizzazione e calcolando sulle somme sia a credito che a debito i soli interessi al tasso legale. Sulla base di tale criterio, ha quindi rideterminato i saldi dei rapporti sulla base delle movimentazioni dei conti, con applicazione dei soli tassi legali e con esclusione di commissioni, spese e anatocismo: per il conto ordinario n. 400381149 (già 9791/39) fino al 30/06/2003, data di sottoscrizione del contratto di apertura del rapporto; per il conto anticipi n. 650610-91 fino al 24/02/2006, data della lettera di concessione dell'affidamento di € 413.000,00; per il conto anticipi n. 650267-91 fino al 24/02/2006, data della lettera di concessione dell'affidamento di € 50.000,00.

Ha poi dato corso alla ricostruzione contabile, per il periodo successivo a quello in cui risultavano reperibili i contratti recanti le condizioni convenute tra le parti, seguendo gli ulteriori criteri indicati

nel quesito; quanto all'anatocismo, in applicazione dei criteri suddetti, in ossequio al disposto dell'art. 120 TUB nelle diverse versioni vigenti nel periodo di svolgimento del rapporto e delle disposizioni contenute nella delibera Cicr del 9 febbraio 2000, ha quindi escluso ogni forma di capitalizzazione, ove non risultasse convenuta in contratto e quindi per il periodo precedente la prima documentazione disponibile, mentre in presenza di documentazione fino al 30/06/2000; mentre per il periodo successivo a tale data ha proceduto all'applicazione della capitalizzazione, previa verifica della previsione di essa con pari periodicità sia per gli interessi passivi e attivi.

Ne è derivata, con riferimento al conto ordinario n. 400381149, data la previsione nel contratto stipulato in data 30 giugno 2003 della capitalizzazione degli interessi in conformità alle prescrizioni della delibera Cicr citata, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale con decorrenza da tale data e fino all'estinzione del rapporto; per il conto ordinario n. 400399201 l'applicazione della capitalizzazione con decorrenza dalla data del contratto di apertura del rapporto (04/06/2008); per i conti anticipi n. 650610-91 e n. 652677-9, ha invece applicato la capitalizzazione a decorrere dal 24/02/2006, data della lettera di comunicazione della concessione degli affidamenti per anticipi su fatture sottoscritta dalle parti, essendo stato documentato da parte della banca di avere dato comunicazione alla clientela dell'adeguamento alla già citata delibera CICR, tramite pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 24/06/2000, Parte Seconda n. 146.

Quanto all'applicazione degli interessi ultralegali ha provveduto ad applicare i tassi che risultassero convenuti in conformità al disposto dell'art. 117 TUB nei documenti contrattuali rinvenuti nei periodi successivi alla pattuizione, non anche i tassi superiori applicati nel corso dei rapporti dalla Banca in forza di variazioni unilaterali non operate dall'Istituto di credito nel rispetto del disposto dell'art. 118 Tub.

Ha poi escluso che fossero stati pattuiti nei contratti costitutivi dei rapporti di conto corrente e di conto anticipi per cui è causa interessi usurari, con la conseguenza che non dovesse darsi corso all'espunzione di essi.

Anche con riferimento alle commissioni di massimo scoperto, il CTU ha operato la ricostruzione del saldo contabile dei rapporti tenendo conto dei criteri indicati nel quesito sottopostogli e procedendo quindi ad escludere dai conteggi le c.m.s., per il periodo antecedente all'entrata in vigore della L. 2/2009, in caso di assenza di pattuizione o nel caso di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinate, nonché in caso di previsione e applicazione della c.m.s. sull'utilizzato, mentre per il periodo successivo, escludendo essa nel caso in cui la banca non avesse stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulle c.m.s. alle previsioni di legge.

In applicazione di tali criteri, ha quindi proceduto ad espungere le commissioni con riferimento al c/c n. 400381149, dato che il contratto di apertura del 30/06/2003 non riporta alcuna pattuizione sull'entità di esse e la lettera di concessione affidamenti del 24/02/2006, invece, ne indica soltanto la misura percentuale (0,675%), senza esplicarne le modalità di calcolo. Ha dato poi conto del fatto che le c.m.s. risultassero eliminate dalla banca con l'entrata in vigore della L. 2/2009.

Per ciò che concerne il c/c n. 400399201, ha proceduto ad espungere le commissioni, poiché il contratto di apertura del 04/06/2008 ne disciplinava l'applicazione, prevedendo il calcolo di essa sulla punta massima di utilizzo registrata in ciascun trimestre, cosicché, pur essendo stata pattuita e delineata nelle sue modalità di calcolo, risultava prevista sull'utilizzato e non sull'accordato. Quanto ai conti anticipi n. 650610-91 e n. 650267-91, del pari, ha escluso le c.m.s. avendo rilevato che l'unica pattuizione di esse si rinvenisse nella lettera di concessione affidamenti del 24/02/2006 e riguardasse la loro misura percentuale (rispettivamente, dello 0,625% e 0,5%), non anche i criteri di computo.

Il Consulente ha poi precisato che in relazione ai conti anticipi n. 650610-91 e n. 650267-91 risultassero depositati in atti gli estratti conto relativi all'intera durata dei rapporti, cosicché fosse stato possibile operare la compiuta ricostruzione contabile dello svolgimento di essi; mentre per il conto n. 400399201 risultassero depositati i soli estratti relativi ai movimenti dell'anno 2009 con esclusione del terzo trimestre, sebbene il contratto fosse stato sottoscritto il 4 giugno 2008: ha quindi chiarito di avere operato la ricostruzione a partire dal saldo passivo esistente al 1 gennaio 2009, detraendo da esso il saldo bancario esistente al 01/10/2009 pari ad € - 506.456,21. Quanto al conto n. 400381149 ha dato conto della produzione parziale degli estratti e del fatto che ricostruzione fosse stata da lui operata partendo dal saldo del rapporto alla data del 1 luglio 1991 ed elaborando diversi conteggi, l'uno tenendo conto comunque dei dettagli dei conteggi della competenze nella sua disponibilità in relazione ai periodi per i quali non risultavano prodotti gli estratti analitici, l'altro invece tenendo conto soltanto delle risultanze desumibili dagli estratti disponibili ed operando la ricongiunzione dei saldi.

All'esito di quanto sopra il Consulente è pervenuto quindi all'elaborazione dei conteggi finali rideterminando il saldo finale del conto corrente anticipi n. 650267-91 alla data di estinzione del 06/06/2008, comprensivo delle competenze maturate alla data di estinzione, in misura pari ad € + 31.251,65 a fronte di un saldo bancario pari ad € - 1.017,99 con una differenza a favore dell'attrice di € + 32.269,64; il saldo del conto corrente ordinario n. 400399201 alla data del 31/12/2009 (ultima data disponibile) in misura pari ad € - 495.330,35 a fronte del saldo risultante da e/c alla stessa data di € - 518.641,24 con una differenza a favore dell'attrice di € + 23.310,89; il saldo del conto corrente ordinario n. 400381149 al 25/01/2010 (data del trasferimento della posizione a

sofferenza) è pari ad € + 388.046,72 a fronte del saldo risultante da e/c alla stessa data di € - 116.878,13 con una differenza a favore dell'attrice di € + 504.924,85. Ha invece verificato che il saldo del conto corrente anticipi n. 650610-91 alla data di estinzione del 06/06/2008, comprensivo delle competenze calcolate al momento dell'estinzione, coincidesse con quello bancario e fosse quindi pari ad € + 4.573,57.

Ritiene il giudicante di recepire le risultanze contabili desumibili dall'elaborato depositato dal CTU, avendo quest'ultimo operato con metodo rigoroso e nel rispetto dei quesiti postigli ed avendo adeguatamente motivato le proprie conclusioni anche in risposta alle osservazioni delle parti: si ha riguardo in particolare alla motivazione resa in risposta all'osservazione della convenuta secondo la quale egli non avrebbe dovuto tenere conto degli estratti conto scalari ma soltanto dei dati desumibili dagli estratti conto analitici, nella parte in cui ha sostenuto l'idoneità di essi a documentare lo svolgimento del rapporto costituendo mera rielaborazione contabile dei secondi, basata sulle operazioni di una data valuta, se, come nel caso di specie, non è stata contestata la valuta utilizzata e sono note le competenze trimestrali addebitate dalla Banca, che sono state depositate agli atti. Del pari si condivide la scelta operata dal CTU di non espungere del tutto gli interessi (art. 1815 c.c.) che egli ha appurato essere stati applicati in taluni periodi in misura superiore alla soglia usuraria, non avendo avuto contezza dell'intervenuta pattuizione di essi in violazione della normativa anti-usura, dato il principio secondo il quale rileva la c.d. usura originaria e non già quella eventualmente sopravvenuta nel corso dello svolgimento del rapporto (cfr. sul punto, la sentenza della Corte di Cassazione n. 24675/2017 delle Sezioni Unite).

In relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, con riferimento alle rimesse operate dalla correntista sui conti in data antecedente al decennio rispetto alla proposizione della domanda, si richiama l'orientamento consolidato della Corte di legittimità secondo il quale l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, in detta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell' "accipiens" (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010).

In relazione all'onere probatorio, si richiama ancora l'orientamento della Corte di legittimità, secondo il quale *“In materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccettiva dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata”* (cfr. Cass., sez. 1, sent. n. 2660 del 30/01/2019). Non può non rilevarsi, nel caso di specie, che la parte attrice si è trovata nella condizione di non potere produrre in atti i contratti costitutivi dei rapporti (di conto corrente e di affidamento) intercorsi con la Banca in ragione del comportamento della stessa parte convenuta che ha omesso di rilasciarne copia nonostante la correntista avesse proposto l'istanza ai sensi dell'art. 119 Tub. Ne consegue che non possano ritenersi gravanti sulla parte attrice le conseguenze del difetto di prova dell'esistenza di affidamenti sui conti correnti sui quali siano state operate le rimesse della cui natura ripristinatoria o solutoria si discute.

Per tali motivi deve respingersi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte attrice.

Si ritiene pertanto che debbano essere recepite le conclusioni del Consulente nella parte in cui egli ha ricostruito i saldi dei rapporti come di seguito riportati ed accolta la domanda degli attori in conformità ad esse: ne deriva l'accertamento dei saldi del c/c n. 650610-91 in euro 4.573,57, alla data di estinzione del rapporto (corrispondente al saldo riportato dalla Banca), del c/c n. 650267-91 in euro € 31.251,65 (con una differenza di euro € 32.269,64 rispetto al saldo di euro 1.1017,19 riportato dalla Banca), alla data di estinzione del rapporto; del c/c n. 400399201 in euro - 495.330,35 (con una differenza di euro 23.310,59, rispetto al saldo riportato dalla Banca di € - 518.641,24), dalla data del 31 dicembre 2009; del c/c n. 400381149 in euro € 388.046,72 (con una differenza di euro 504.924,85 rispetto al saldo di euro -116.878,13 riportato dalla Banca) alla data del 25 gennaio 2010.

Va, invece, respinta la domanda di ripetizione formulata dalla parte attrice nei confronti della parte convenuta, per essere il credito della Banca di entità superiore a quello dell'attrice e dovendosi operare la compensazione tra le rispettive posizioni debitorie.

Le parti attrici hanno poi dedotto l'usurarietà delle condizioni convenute nei contratti di mutuo stipulati dalla società con la Banca e distinti dai nn. di rep. 16171 (dell'11 ottobre 2007) 14868 (del 2 maggio 2006) 171878/000/39 (del 20 febbraio 1995), e 190541 del 5 marzo 1998. Hanno poi dedotto che nei contratti contraddistinti dai numeri di repertorio 171878/000/39

(del 20 febbraio 1995) e 190541 (del 5 marzo 1998) le condizioni pattuite fossero indeterminate e che fosse stata in essi prevista l'applicazione di interessi anatocistici; tali assunti sono stati, in particolare, fondati sulle risultanze di valutazioni tecniche espresse da parte di esperti incaricati prima dell'introduzione del giudizio.

La doglianza relativa alla natura usuraria dei tassi convenuti nel contratto di mutuo per cui è causa è stata formulata, in primo luogo, sul presupposto che dovesse procedersi, ai fini della individuazione del tasso effettivamente pattuito in ipotesi di ritardo nell'adempimento, a sommarsi il tasso di mora a quello corrispettivo; ciò in forza della previsione che il tasso moratorio dovesse computarsi sull'intero importo della rata scaduta, comprensivo degli interessi corrispettivi.

Sul punto, ritiene il giudicante che debba condividersi l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo il quale - fermo il principio reiteratamente sancito dalla Corte di Cassazione, per cui debba operarsi la verifica del rispetto della soglia usuraria anche con riferimento agli interessi moratori e non solo ai corrispettivi (cfr., tra tutte, Cass. 350/2013 e da ultimo Cass., S.U. Sentenza 18 settembre 2020, n. 19597) - tale verifica debba essere operata distintamente per ciascuna categoria di interessi, data la diversa natura e funzione degli stessi, riferiti a basi di calcolo differenti (il tasso corrispettivo si applica, infatti, al capitale residuo al fine di determinare la quota di interessi della rata di ammortamento, mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata, nel caso in cui questa non sia pagata alla scadenza) ed in ragione del fatto che in ipotesi di applicazione degli interessi moratori questi ultimi si sostituiscono e non si sommano ai primi (si richiamano in senso conforme, tra le numerose altre, Tribunale di Roma, sentenza n. 10662, del 25 maggio 2016, Tribunale di Milano, sentenza n. 2363, dell'8 marzo 2016).

Né può ritenersi illegittima, di per sé, la pattuizione contrattuale secondo la quale gli interessi moratori debbano computarsi sull'intera rata scaduta comprensiva della quota di interessi corrispettivi: l'art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000 (efficace dal 22.4.2000) dettata in attuazione del testo dell'art. 120 TUB vigente al momento di conclusione del contratto, in relazione ai finanziamenti con piano di rimborso rateale, stabiliva che *“nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”*.

L'attrice ha dedotto, altresì, che l'usurarietà del tasso moratorio convenuto dovesse ravvisarsi, nel caso di specie, anche non considerando cumulativamente gli interessi moratori e i corrispettivi,

bensì confrontando la misura del solo tasso moratorio con il tasso soglia vigente nel periodo di riferimento.

Sul punto si ritiene, in primo luogo, che non sia corretto dal punto di vista metodologico sommare al tasso di mora previsto in contratto l'incidenza percentuale delle spese previste a titolo di remunerazione del costo del finanziamento, al fine di pervenire alla individuazione di un c.d. "tasso effettivo di mora": per le medesime ragioni esposte in precedenza, i costi del finanziamento convenuti per l'ipotesi dello svolgimento fisiologico del rapporto, al pari degli interessi corrispettivi, sono infatti da considerare separatamente rispetto agli interessi moratori, dei quali è prevista del tutto legittimamente l'applicazione, in ipotesi di ritardo nell'adempimento, sull'intero importo delle rate scadute.

In ogni caso, si reputa impropriamente operato il confronto della misura del tasso moratorio convenuto tra le parti con il tasso soglia determinato con decreto del Ministero dell'Economia, in base alle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia che tengono conto dei tassi medi di mercato (TEG) rilevati trimestralmente, i quali includono, oltre ai tassi di interesse nominali, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito, ma non anche gli interessi di mora: questi ultimi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito dell'eventuale inadempimento del cliente.

In conformità con i principi affermati da ultimo dalla Corte di legittimità, nella recente pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza del 18 settembre 2020, n. 19597), che si condividono, in ogni caso, *"la mancata indicazione, nell'ambito del T.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali de quibus, ove essi ne contengano la rilevazione statistica"*. Così come la legge, per gli interessi corrispettivi, ha introdotto la qualificazione oggettiva della fattispecie usuraria mediante il tasso-soglia, del pari, il riferimento per gli interessi moratori ad un parametro medio statisticamente rilevato altrettanto oggettivo ed unitario, si rivela idoneo a limitare l'esigenza di misurarsi con valutazioni puramente discrezionali; la misura media dell'incremento applicata sul mercato quanto agli interessi moratori viene del resto considerata dalla Banca d'Italia ai soli fini statistici, al fine di non comprendere nella media operazioni con andamento anomalo ed evitare un innalzamento delle soglie, in potenziale danno della clientela (cfr. Circolare Banca d'Italia 3 luglio 2013).

La Corte di legittimità, in tale recente pronuncia, ha quindi riaffermato, l'esigenza del rispetto del principio di simmetria, fatto proprio dalle Sezioni unite con la sentenza n. 16303 del 2018, sostenendo che esso ben potesse essere soddisfatto mediante il ricorso ai criteri oggettivi e statistici, contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, allorché essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali.

Segnatamente, nel decreto ministeriale emesso in relazione al periodo di riferimento di stipulazione del contratto, era espressamente previsto: “ *I tassi effettivi globali medi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.*”.

Alla stregua dei principi richiamati, e ai fini dell'individuazione del corretto parametro per la valutazione della usurarietà degli interessi moratori, si ritiene, pertanto, del tutto legittimo, pertanto, operare la maggiorazione del TEGM nella misura indicata dalla Banca d'Italia quale valore contrattuale medio per i casi di ritardato pagamento e riportata nei decreti ministeriali, e procedere, quindi, all'individuazione della soglia sulla base di esso, con aumento in misura corrispondente del TEGM, da maggiorare della metà, ovvero, dal maggio 2011, del 25% e di ulteriori quattro punti percentuali).

In tale prospettiva, il tasso moratorio convenuto in contratto si colloca ampiamente entro il limite del tasso soglia di riferimento, determinato secondo i criteri indicati.

L'attrice ha poi eccepito la nullità parziale dei contratti di mutuo in ragione dell'assunta indeterminabilità, sotto vari aspetti, del costo dei finanziamenti: per difformità dell'Isic dichiarato in contratto e per la previsione in esso di un piano di ammortamento secondo il metodo c.d. “alla francese” nonché in ragione dell'effetto anatocistico derivato da quest'ultimo.

Le eccezioni si ritengono infondate in relazione a ciascuno dei profili dedotti.

Non genera, infatti, indeterminatezza del tasso effettivo applicato al rapporto la pattuizione in contratto del piano di ammortamento del mutuo secondo il metodo “alla francese”: quest'ultimo implica il rimborso graduale del capitale finanziato e il pagamento degli interessi con determinazione di rate costanti per tutta la durata dell'ammortamento, comprensive di una quota di capitale e di una quota di interessi. Ciò è reso possibile dalla predisposizione di un piano che preveda quote di capitale crescenti e quote di interessi decrescenti nel tempo, in quanto gli interessi sono calcolati sempre sul capitale residuo, inizialmente più alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo di esso.

In tal modo, gli interessi nella misura convenuta sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza alcuna capitalizzazione degli interessi corrisposti nelle rate precedenti.

In ragione della parziale soccombenza reciproca, si ritiene equo disporre compensazione integrale delle spese del procedimento tra le parti.

Del pari le spese di CTU sono poste a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:

- in accoglimento parziale delle domande proposte dalla parte attrice, accerta il saldo del c/c n. 650610-9, alla data di estinzione del rapporto; in euro 4.573,57; il saldo del c/c n. 650267-91 alla data di estinzione del rapporto, in euro € 31.251,65; il saldo del c/c n. 400399201, alla data del 31 dicembre 2009, in euro - 495.330,35; il saldo del c/c n. 400381149, alla data del 25 gennaio 2010, in euro € 388.046,72;
- respinge le ulteriori domande formulate dalle parti attrice nei confronti della convenuta;
- dispone compensazione integrale delle spese tra le parti;
- pone le spese di CTU a carico delle parti attrice e convenuta nella misura della metà ciascuna.

Roma, 11/05/2021

Il Giudice
Laura Centofanti

Provvedimento redatto con la collaborazione del Magistrato in tirocinio Francesco Vincenzoni.